

Circolare n. 1-quinquies/2020

**Oggetto: Attività nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020:
ricognizione e nuove indicazioni con particolare riferimento alle vendite**



**TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Fallimentare**

Il Presidente ed i Giudici Delegati

vista la circolare sezionale n. 1, del 9 marzo 2000, contenente disposizioni precauzionali sulle vendite, a seguito del D.L. 8 marzo 2020, n. 11;

vista la circolare sezionale n. 1/bis, del 10 marzo 2020, contenente disposizioni integrative relative alle disposizioni precauzionali sulle vendite, a seguito del DPCM 9/3/2020;

vista la circolare sezionale n. 1/ter, del 18 marzo 2020, contenente ulteriori indicazioni, a seguito della pubblicazione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

vista la nota del presidente della sezione fallimentare, del 3 aprile 2020, contenente, tra l'altro, prescrizioni in tema di riparti parziali e indicazioni sulla trascrizione delle sentenze di fallimento;

vista la circolare sezionale n. 1/quarter, del 15 aprile 2020, contenente ulteriori indicazioni, a seguito della pubblicazione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (contenente, tra l'altro, la proroga, fino al giorno 11 maggio 2020, della sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali);

visto l'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, contenente modifiche all'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

visto il decreto del Presidente del Tribunale di Palermo, depositato il giorno 8 maggio 2020, contenente le misure organizzative ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

visto il decreto del Presidente del Tribunale di Palermo, depositato in data odierna, contenente il documento di valutazione dei rischi da Corona Virus Covid-19;

ritenuto che in data odierna cessa la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, e che nello stesso giorno cessa l'efficacia delle prescrizioni e indicazioni contenute nelle circolari riportate in premessa, mentre a far data dal giorno successivo

avranno vigore le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente del Tribunale di Palermo;

ritenuto opportuno procedere alla ricognizione delle modalità di svolgimento delle attività complessive della sezione fallimentare nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 e chiarire alcuni aspetti di interesse generale;

ritenute necessarie le prescrizioni di seguito elencate, in relazione a quelle attività non contemplate nel decreto del Presidente del Tribunale e disciplinate provvisoriamente dalle circolari in scadenza il giorno 11 maggio 2020,

illustrano e dispongono

1) procedimenti contenziosi:

saranno trattati, preferibilmente in forma cartolare (ovverosia mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice), salva diversa disposizione del giudice, facultato ad utilizzare anche la modalità c.d. "da remoto" (giudice presente in ufficio, difensori delle parti partecipanti mediante collegamento da remoto tramite l'applicativo "Teams" messo a disposizione dalla DGSIA):

- tutti i procedimenti maturi per la decisione;
- tutti i procedimenti iscritti a ruolo da oltre un triennio, con esclusione di quelli per i quali debba svolgersi un'udienza con la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (salvo che la partecipazione di tali soggetti non possa essere assicurata da remoto);

2) procedimenti prefallimentari:

a) prosegue la previsione di improcedibilità (che viene dichiarata *de plano*, precisandosi in proposito che allo stato non è prevista e disciplinata la restituzione del contributo unificato corrisposto dal creditore istante) di tutte le istanze di fallimento depositate nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020. Fanno eccezione, e sono quindi procedibili, le richieste presentate dal Pubblico Ministero quando nelle medesime è fatta domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio dell'impresa (art. 10 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23);

b) le istanze presentate precedentemente al 9 marzo 2020, se proposte da lavoratori o dal Pubblico Ministero (anche in assenza di domande di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi), saranno trattate, nel periodo 12.5/31.7.2020, con modalità mista (giudice presente in ufficio, debitore non costituito eventualmente presente dinanzi al giudice e munito dei necessari dispositivi di protezione, difensori delle parti e pubblico ministero partecipanti mediante collegamento da remoto tramite l'applicativo "Teams" messo a

disposizione dalla DGSIA), o in modalità cartolare ove il debitore sia costituito in tempo utile per provvedere alle relative formalità;

- c) le istanze presentate anteriormente al 1° gennaio 2020, non proposte da lavoratori o dal Pubblico Ministero, verranno trattate nel periodo 12.5/31.7.2020, previa dichiarazione d'urgenza affidata al giudice delegato, con le medesime modalità indicate *sub* 2-b)
- d) le istanze presentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il giorno 8 marzo 2020, non proposte da lavoratori o dal Pubblico Ministero, verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020; trattandosi di procedimenti non soggetti a sospensione feriale, verrà utilizzato, all'uopo, anche il periodo compreso tra il 1° ed il 31 agosto 2020;

3) procedimenti fallimentari:

nei fallimenti dichiarati fino al 31 luglio 2020 è sempre necessaria l'apposizione dei sigilli, pur sottolineandosi – con considerazione valida per ogni altra attività illustrata nella presente circolare – che le persistenti esigenze di tutela della salute pubblica impongono il mantenimento del distanziamento sociale e l'adozione di cautele che consentano di rispettare rigorosamente le disposizioni di carattere primario e secondario che regolamentano i comportamenti delle persone nel corso dell'emergenza epidemiologica in corso.

Le operazioni di inventario sono rinviabili a data successiva al 31 luglio 2020, su autorizzazione del giudice delegato, ove non si ravvisino criticità o altri motivi di urgenza.

Saranno trattati/e (secondo le modalità di volta in volta impartite dal presidente o dal giudice delegato), ed emessi/e, anche nel periodo 12/5-31/7.2020:

- a) tutte le istanze endofallimentari, con la precisazione che dal giorno 12 maggio 2020 riprendono a decorrere tutti i termini del procedimento, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla formulazione dei pareri di competenza dei comitati dei creditori;
- b) le udienze di discussione dei progetti di stato passivo delle domande tempestive, purchè le domande siano state presentate in numero non superiore a 10 o siano provenienti da un numero di creditori non superiore a 10 (salva ogni diversa e motivata valutazione, anche in senso moderatamente estensivo, del giudice delegato); non trattandosi di attività contemplate nel progetto organizzativo del Presidente del Tribunale, l'attività di udienza andrà dichiarata urgente dal giudice delegato, di volta in volta, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), D.L. 18/2020, conv. dalla L. 24.4.2020, n. 27; verranno utilizzate le modalità ritenute dal giudice delegato coerenti con la natura delle questioni in rilievo e col numero delle parti (cartolare, remoto, mista);

- c) le udienze di discussione dei progetti di stato passivo delle domande tardive o ultratardive, allorquando queste risultino, eccezionalmente rispetto al consueto, urgenti; verranno utilizzate le modalità di cui al punto 3 b);
- d) le udienze di approvazione dei rendiconti;
- e) i progetti di ripartizione parziale e finale;
- f) i decreti di chiusura;
- g) i procedimenti di esdebitazione;
- h) tutti i procedimenti di reclamo in materia fallimentare e di sovraindebitamento;

4) attività prodromiche o relative alle vendite:

- a) gli accessi agli immobili acquisiti ai fallimenti sono consentiti, sempre che risulti possibile e garantito il rispetto delle cautele menzionate sub 3;
- b) secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 103, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, modificato, con riferimento alla scadenza della sospensione dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (*<<L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al giorno 1 settembre 2020>>*), in presenza di un testo legislativo allo stato oggetto di irrisolta interpretazione, e comunque operando un bilanciamento tra i diritti in rilievo astrattamente confliggenti, l'esecuzione degli ordini di liberazione degli immobili – che comunque ben possono essere emessi dai giudici delegati – è sospesa fino al giorno 1 settembre 2020, a meno che l'immobile non sia stato già aggiudicato, non sussistano pericoli di danni a persone o cose, o non si tratti di ordine di liberazione emesso nei confronti di occupante senza titolo;
- c) tutte le vendite che erano state fissate per essere espletate nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il giorno 11 maggio 2020, revocate a seguito delle quattro circolari specificate in premessa, potranno essere ricalendarizzate per l'espletamento dei relativi esperimenti a far data dal giorno 1 settembre 2020 (con l'eccezione di cui al punto 4 d), avuto riguardo sia all'esigenza di preservare i termini per la pubblicità (45 giorni prima del termine del deposito delle offerte, secondo quanto indicato nella circolare sezionale n. 1/2018), sia all'esigenza di ridurre il possibile effetto distorsivo connesso alla difficile situazione economica del paese;
- d) nel rispetto dei termini e delle modalità pubblicitarie, e tenuto conto del valore solitamente non particolarmente significativo dei beni mobili, è consentita la calendarizzazione immediata delle relative vendite, se interamente telematiche;
- e) a far data dal 12 maggio 2020 sono consentite, ed oggetto specifica prescrizione, le operazioni di apertura delle buste e restituzione delle cauzioni che, disposte nei termini

illustrati nella circolare n. 1/2020 del 9 marzo 2020, erano state differite *sine die* mediante la circolare n. 1-bis/2020 del 10 marzo 2020 (la cui valenza, con riferimento alle vendite successivamente revocate, è stata via via prorogata con le successive circolari 1-ter e 1-quater 2020);

f) l'esigenza di preservare l'effettività degli effetti della pubblicità, ridurre i rischi distorsivi conseguenti alla crisi economica ed evitare assembramenti (considerazione, quest'ultima, valida per le vendite non interamente telematiche), impongono la revoca delle vendite che dovrebbero espletarsi nei 45 giorni successivi al giorno 11 maggio 2020 (e quindi fissate fino al 25 giugno 2020): resta ferma, tuttavia, e si conferma con gli opportuni adattamenti, in proposito, l'eccezione prevista dalla circolare 1-quater/2020 del 15 aprile 2020 (*<<in presenza di circostanze gravemente pregiudizievoli per le parti, e nel rispetto delle esigenze di tutela del bene primario della salute, è possibile chiedere che determinate attività relative alle vendite vengano dichiarate urgenti>>*); e, quanto agli effetti ed alle modalità attuative della revoca, si rimanda a quanto illustrato nella circolare 1/2020 del 9 marzo 2020;

g) a far data dal 12 maggio 2020 è possibile provvedere alla calendarizzazione delle nuove vendite, fissandone l'espletamento in data successiva al giorno 1 settembre 2020 (valgano in proposito le medesime considerazioni svolte con riferimento alle vendite revocate ed oggetto di ricalendarizzazione);

5) si conferma la regolare trattazione dei **procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento**, limitatamente alla nomina dei professionisti, all'autorizzazione all'accesso alle banche dati ed alla prima fase del procedimento conseguente alla proposizione del piano del consumatore, della proposta di accordo coi creditori, e della proposta di liquidazione del patrimonio;

6) si rimette ai giudici delegati ogni ulteriore decisione in merito alle adunanze dei creditori nei concordati, alla trattazione di udienza nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed a **quant'altro non espressamente previsto** nel provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale e nella presente circolare.


Mandano alla Cancelleria di comunicare la presente circolare al Presidente del Tribunale ed a tutti i Curatori fallimentari, e di curarne la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Palermo, box "Aste Giudiziarie", cartella "Circolari e Direttive".

La presente circolare viene sottoscritta dal solo Presidente, avuto riguardo all'urgenza di darne comunicazione agli interessati, previa discussione ed approvazione dei Giudici della sezione IV Civile - Fallimentare.

Palermo, 11 maggio 2020

Il Presidente

Giovanni D'Antoni



TRIBUNALE DI PALERMO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Palermo, li 12/05/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Casimira LUPO

